

REGIONE BASILICATA
ASM
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA SALUTE UMANA

U.O.C. DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO
SPPILL

Direttore U.O. Ing. Giovanni Donadio

Corsi di Formazione e Aggiornamento per il Personale in Servizio presso le Istituzioni Scolastiche

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

IL DVR

IL DUVRI

Mod A2

2017

A oggi gli italiani occupati, dati ISTAT, sono circa 22.700.000 con un tasso di occupazione pari al 56,3% tra la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni. Il numero degli occupati è diminuito di 148.000 unità rispetto a un anno prima. Vi è un moderato incremento **dell'occupazione femminile** e di **lavoratori stranieri**. Dal punto di vista **contrattuale**, l'occupazione a tempo pieno continua a diminuire, mentre aumentano i **part-time involontari**, ossia i lavori accettati in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. Per quanto riguarda la ripartizione nei **settori economici** prosegue la riduzione del numero di occupati nell'industria, e continua a ridursi l'occupazione nelle costruzioni, vi è un moderato incremento nel terziario.

Questi dati hanno indicato come il mercato del lavoro sia in continua evoluzione.

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro è possibile dedurre che è necessario:

- porre maggiore attenzione alle differenze di genere dato che l'occupazione femminile è in aumento;
- preoccuparsi della sicurezza della forza lavoro straniera che nella maggior parte dei casi svolge anche i lavori maggiormente gravosi;
- non tralasciare tutti quei lavoratori che, per forza di cose, svolgono un lavoro a tempo parziale.

Infatti il D.Lgs. n. 81/2008 ha specificato che il DVR deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.

La valutazione dei rischi è finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza,

Obiettivo finale è di evitare che il singolo lavoratore possa incorrere in infortuni.

La sicurezza e la tutela della salute è percepita dalla maggior parte dei soggetti coinvolti a vario titolo come un insieme di norme e procedure che non produce alcun valore, anzi va ad intralciare le normali attività produttive

Dal Datore di Lavoro al lavoratore Nuovi Obblighi Generali

Riprendendo le disposizioni della direttiva 89/391 CEE anche il TU con l'art. 15 (Misure Generali di Tutela) ha riprodotto quelli che sono riconosciuti da tempo come i “**comandamenti**” della nuova sicurezza sul lavoro, ribadendo due concetti fondamentali:

1) la **valutazione di tutti i rischi** rappresenta il perno portante del meccanismo prevenzionistico sul quale reggono tutta una serie di conseguenti adempimenti:

- informazione e formazione
- sorveglianza sanitaria
- scelta dei DPI

Va aggiornata la valutazione:

- in occasione delle modifiche del processo produttivo
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi

Rischi collegati: (art 28)

Allo stress da lavoro

Alle differenze di genere

All'età

Alla provenienza da altri paesi

Alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione (rischi da flessibilità)

2) Riconferma l' esigenza di una sicurezza " non episodica ".

Ossia una sicurezza programmata in tutti i suoi aspetti secondo le prescrizioni contenute nell'art. 30 inerente al modello organizzativo e di gestione che codifica un nuovo modo di strutturare il sistema di sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lvo 8/6/2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi ...

Con queste regole il DL è chiamato ad adempiere all'obbligazione di sicurezza, e pertanto l'art. 15 ha riempito di contenuti l'art. 2087 del C.C. che continua ad essere definito il sistema di chiusura della prevenzione

PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE

Al riconoscimento di un infortunio o di una malattia professionale, accertato il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, il DL deve dimostrare di aver proceduto e attivato la massima sicurezza possibile al fine di prevenire l'evento dannoso

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

Le misure di prevenzione che il DL deve attuare non sono solamente quelle imposte tassativamente dalla legge, ma anche tutti quegli altri mezzi idonei a prevenire ed evitare gli eventi dannosi che derivano dalle prassi e dai dati di comune esperienza, prudenza, diligenza e prevedibilità.

Il DL deve attuare ulteriori misure, rispetto alle minime di cui al D.Lvo 81, che per l'esperienza e l'esercizio dell'attività imprenditoriale si dovesse necessitare per la prevedibilità del rischio sotteso alla attività

Il Testo Unico ha apportato significativi cambiamenti all'attività di valutazione dei rischi aziendali, della quale il Documento di Valutazione (DVR) costituisce, nelle aspettative del legislatore la sintesi più efficace.

Recependo il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale esiste una distinzione concettuale tra la valutazione dei rischi intesa come “ **ATTIVITA’** ” e quella **CARTOLARIZZATA nel DVR**

Cass. Pen., Sez.III, 3 agosto 2005 n°29229

“ Non bisogna confondere la valutazione del rischio dallo specifico documento che lo formalizza”

I contenuti del DVR sono molto più onerosi, rispetto al passato proprio con specifico riguardo all'obbligo dell'elaborazione documentale

Esempio, l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 626/1994 prevedeva la mera "individuazione" delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI, l'art 28, comma 2 impone la specifica indicazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei Dpi **concretamente "adottati"»** conferendo in tal modo al DVR un profilo di immediata aderenza alla realtà aziendale

Quale è:

- 1) La Metodologia giuridicamente efficace di valutazione dei rischi professionali,
- 2) la tematica inerente alle conseguenze, in tema di responsabilità penale sia del datore di lavoro sia del RSPP,

derivanti dalla **redazione di un DVR insufficiente e/o incompleto**

La determinazione, da parte della giurisprudenza, del criterio di imputazione della responsabilità colposa omissiva, si risolve ancora nella generale affermazione di principio secondo la quale all'agente è richiesto di

“ Fare tutto il possibile per evitare l'evento ”

Cass. pen., sez. VI, 10 luglio 1990, Iannone;

Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1981, Vaira

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il processo di **valutazione** di tutti i rischi consiste nel quantificare i rischi, più precisamente nel **valutare** sia la **probabilità** che un infortunio si verifichi o che una malattia professionale si manifesti sia **l'entità** del danno che ne deriva.

Il metodo consiste nella ricerca di indicatori statistici per la valutazione della probabilità di accadimento e del danno alla persona.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il processo di valutazione di tutti i rischi è una delle **attività non delegabili** da parte del D.L.

E' un elemento di novità ed ha lo scopo di mettere tutti nelle condizioni di conoscere gli aspetti significativi della propria attività dal punto di vista della sicurezza.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il D.L. si avvale di quel sistema della sicurezza che è costituito dal servizio di prevenzione e protezione, e dal relativo responsabile, dal medico competente, se necessario, eventualmente incrementandolo, se la complessità del problema da analizzare lo richiede, con altre figure specialistiche reperibili sul mercato, dal rappresentante dei lavoratori che rappresenta le esigenze della base ossia dei *fruitori* finali del processo di valutazione

Pericolo



Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni.

Rischio



Termine che tiene conto sia della **PROBABILITA'** che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore e sia della **GRAVITA'** delle conseguenze derivanti dall'esposizione

MATRICE DI RISCHIO

Per dare una scala di valori ai rischi individuati si usa la **matrice di rischio**

Si tratta di riportare su di un piano cartesiano in ordinata la probabilità di un evento **P** e in ascisse la gravità delle sue conseguenze **M** il punto rappresentativo sarà una funzione non ben definita dipendente da due parametri:

$$R = f(P; M)$$

MATRICE DEL RISCHIO (R)

Probabilità di accadimento P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
	P M	1	2	3	4
					Gravità del danno M

MATRICE DI RISCHIO

Per la valutazione del rischio connesso con una *qualsiasi attività lavorativa* il punto sulla matrice può essere individuato solo a valle dello studio complesso di valutazione della specifica situazione in esame.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La matrice di rischio non aiuta a valutare il rischio

La sua utilità è il confronto fra i vari rischi indagati e la definizione delle priorità degli interventi migliorativi ritenuti necessari

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi si farà mirando ad **individuare** in primo luogo i **centri** e le **fonti di pericolo**.

Sulla base di quanto emerso si stabilisce se la presenza nel ciclo lavorativo delle sorgenti di pericolo individuate possa comportare, nello svolgimento delle specifiche attività, un **reale rischio** di esposizione.

Quindi quantificare i rischi, valutando sia la probabilità che un infortunio si verifichi, sia l'entità del danno che ne deriva

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

E' un processo logico-deduttivo che si sviluppa su domande quali:

- 1) Dove sono
- 2) Come è strutturato l'ambiente
- 3) Cosa vi viene fatto
- 4) Cosa viene utilizzato
- 5) Chi vi opera e quindi quale è la sua preparazione specifica
- 6) Quante sostanze vi vengono utilizzate e in che maniera
- 7) Ecc...

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si prenderanno in esame sia i rischi che, sulla base di confronto con norme di legge e di buona tecnica si valuterà essere tenuti sotto controllo (da non approfondire ulteriormente) che quelli residui ossia per i quali dovrà prevedersi una programmazione di interventi migliorativi

Il Rischio residuo è quello rimanente nell'ambiente di lavoro dopo che sono state prese le misure di prevenzione e le applicazioni di protezione (art 15 D.lvo 81)

Ove gli interventi per i quali occorre un intervento immediato sono molto onerosi e richiedono tempi lunghi per la loro attuazione devono essere predisposte dal DL misure sostitutive, normalmente di carattere organizzativo e procedurale che garantiscano un sufficiente livello di riduzione del rischio

Quasi Infortunio o Mancato Infortunio

Anche il correttivo al D.Lvo 81/08 non definisce il quasi infortunio.

È importante procedere all'analisi dei **quasi incidenti**, quindi, di tutti gli episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto o hanno prodotto con conseguenze molto ridotte il danno.

Quasi infortunio o Mancato Infortunio

I lavoratori hanno scarsa propensione a segnalare ai propri superiori, ai dirigenti e ai preposti questi incidenti lievi anche se hanno determinato qualche danno materiale; anzi, molto spesso, si attivano a ripristinare rapidamente le condizioni normali di lavoro per paura di rimproveri o sanzioni disciplinari.

Quasi infortunio o Mancato Infortunio

Quindi, l'adozione di **procedure aziendali** che costringono i lavoratori a segnalare e, quindi, a **registrare questi "quasi incidenti"** risulta certamente preziosa per il servizio di prevenzione dell'azienda, al fine di prendere i provvedimenti necessari a evitare il ripetersi dell'evento che, in circostanze meno fortunate, potrebbe avere conseguenze più gravi per i lavoratori.

DUVRI

Oltre ai rischi dati dalle attività pertinenti alle proprie mansioni, spesso sui luoghi di lavoro sussistono dei pericoli dovuti all'interferenza di diverse attività e/o lavorazioni

DUVRI

Di chi è la responsabilità

Come deve essere gestita l'interferenza

Come coordinare le lavorazioni

Come qualificare l'appaltatore

Quali documenti chiedere per la verifica tecnico-professionale

Dove arriva la responsabilità solidale

DUVRI

Il DUVRI è una novità introdotta sin dalla Legge 123/2007

Il DL committente, in relazione alla esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con le imprese esterne (o con lavoratori autonomi) e alle attività svolte nella propria unità produttiva deve predisporre un documento indicando le modalità necessarie a eliminare questi rischi.

DUVRI NOVITA'

L'art. 26 del D.Lvo 81/08 ha introdotto novità al fine di interrompere la applicazione generalizzata del DUVRI che aveva provocato unicamente un incremento di burocrazia e documenti cartacei senza alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati.

DUVRI NOVITA'

Il DUVRI dovrà **essere redatto unicamente quando nei lavori commissionati possa esserci interferenza** fra i lavori delle imprese appaltatrici e quelli del datore di lavoro committente: è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre imprese

DUVRI NOVITA'

Il DUVRI deve essere elaborato non solo all'affidamento di lavori ma anche all'affidamento di **servizi e di forniture (servizi di pulizia o di guardiania ...)** in quanto **non specifici lavori con prestazioni produttive per l'azienda**

DUVRI NOVITA'

Il DUVRI (comma 3bis) **non deve essere elaborato per tutti i servizi di natura intellettuale**, quindi per le consulenze professionali, per le forniture di materiali o di attrezzature, cioè alla consegna e al montaggio di materiali, in generale a tutti i lavori che non durino più di 5 uomini/giorno.

DUVRI NOVITA'

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'elaborazione del DUVRI ricade sul soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

E' il caso della Scuola dove il Datore di Lavoro non coincide con il Committente

DUVRI NOVITA'

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il comma 3-ter afferma che in tutti i casi nei quali è necessario affidare un contratto, chi lo affida deve elaborare il DUVRI effettuando una valutazione dei rischi standard, non tenendo conto delle reali situazioni di lavoro, relativi alla tipologia di prestazione, che si potrebbero presentare nell'esecuzione del lavoro

DUVRI NOVITA'

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

È compito del responsabile del luogo (Dirigente Scolastico) presso il quale deve essere effettuato il lavoro, prima dell'inizio, integrare il DUVRI generale inserendo e analizzando i rischi specifici da interferenza realmente presenti in quel luogo. Questa integrazione deve essere sottoscritta dall'appaltatore ed allegata agli atti contrattuali.

Gestione Documentale

Modalità di Tenuta del DVR

Il DVR può essere tenuto (art 18), oltre che sul tradizionale supporto cartaceo anche su quello informatico (art 28 comma 2) con i criteri di cui all'art 53 del D.Lvo 81/08.

Non è sufficiente la conversione di un file da word in pdf

Occorre l'abilitazione dei soggetti che possono accedere al DVR

L'attribuzione di una specifica password

La registrazione degli accessi

La possibilità di stampare in ogni momento il contenuto del file

La conservazione su due distinti supporti informatici di memoria implementati da programmi di protezione e controllo